



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIRRARELLO, BIANCONI e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2010

Norme in materia di assistenza sanitaria agli italiani all'estero
temporaneamente in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Noi tutti sappiamo che in moltissimi Paesi esteri vivono circa quattro milioni di italiani: in essi, per i più svariati motivi, si sono trovati a dover lavorare e a produrre, continuando sempre a mantenere i contatti e le loro radici con il Paese di origine. A volte la loro condizione non è brillante, in altri casi invece il loro lavoro ha comportato un notevole significato economico e ha contribuito al prestigio del nostro Paese; in ogni caso sono tutti rimasti legati all'Italia, soprattutto quelli, e sono la maggioranza, che hanno una parte di famiglia in Patria.

Il loro legame con l'Italia si manifesta in tanti modi e uno di questi è sicuramente legato ai viaggi che questi emigrati intraprendono per rivedere la loro famiglia e il loro Paese; altri ancora, potendolo fare, preferiscono stabilirsi in Italia per lunghi periodi e godere qui i frutti del loro lavoro e la famiglia che hanno avuto lontana per tanto tempo.

Orbene, per quanto possa apparire strano, e nonostante l'articolo 32 della nostra Costituzione garantisca a tutti gli italiani il diritto alla salute, questi nostri connazionali non sono adeguatamente garantiti da un punto di vista sanitario. Questo significa che durante la loro permanenza in Italia non hanno

diritto a nessuna forma di assistenza medica, che garantisca in maniera stabile il loro benessere, poichè la legge prevede la sola copertura di novanta giorni.

Appare pertanto ingiusto che questi nostri connazionali vengano così bistrattati nella loro Patria, che tra l'altro è un Paese che vanta uno dei sistemi sanitari più capillari al mondo e che eroga prestazioni anche a chi non è italiano e vi permane per i più vari motivi. Infatti, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del nostro Servizio sanitario nazionale, all'articolo 19, stabilisce che «Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in Patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano» e che questo lasso di tempo viene poi quantificato, dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1996, n. 119, nella durata di tre mesi. Questo periodo è palesemente incongruo in quanto spesso molti emigrati, soprattutto se anziani, rientrano in Italia per periodi ben più lunghi.

Pertanto il presente disegno di legge, composto da un articolo unico, modificando il suddetto articolo 19, garantisce il diritto alle prestazioni sanitarie ai cittadini italiani residenti all'estero per tutto il periodo della loro permanenza in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

«È altresì assicurato il diritto a usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per tutto il periodo di permanenza in Italia purchè registrati per il medesimo periodo presso un apposito elenco tenuto dalla azienda sanitaria locale del territorio di permanenza temporanea.».

